



## **COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

Provincia di Bergamo

# REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 04.08.2021

# INDICE

<b>Art. 1 – Oggetto del regolamento .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Soggetti autorizzati ad effettuare le spese .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 – Casi di inammissibilità .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 – Gestione amministrativa e contabile .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Rendicontazione e pubblicità .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 – Disposizioni finali - Entrata in vigore.....</b>	<b>5</b>

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi in cui è consentito all'Amministrazione Comunale di Calusco d'Adda sostenere spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

2. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, imparzialità, sobrietà, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, l'Amministrazione intende dare attuazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. In particolare si vogliono perseguire i seguenti scopi:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione dell'Ente al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili connesse alle spese di rappresentanza.

## **Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza**

1. Costituiscono "spese di rappresentanza" tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da esigenze di relazione - connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità - che consentano di mantenere e accrescerne il prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva del medesimo nel contesto sociale, locale ed internazionale.

2. In particolare costituiscono spese di rappresentanza, quelle spese sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità rappresentative di enti o delegazioni italiane o straniere, ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri), manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza.

3. Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

## **Art. 3 – Soggetti autorizzati ad effettuare le spese**

1. E' autorizzato ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente il Responsabile del Settore Affari Generali, su specifica richiesta del Sindaco/ViceSindaco/Assessori nell'ambito delle rispettive competenze, previa comunicazione alla Giunta.

## **Art. 4 - Specificazione delle spese di rappresentanza**

1. Costituiscono spese di rappresentanza, come da definizione di cui all'articolo 2, in particolare quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse specifico e diretto

dell'Amministrazione connesso al ruolo istituzionale:

- ospitalità, spese di trasporto, piccoli omaggi offerti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo;
- stampe di inviti, manifesti, materiale pubblicitario, addobbi e impianti vari, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali o inaugurazioni alle quali partecipino autorità o personalità rappresentative estranee all'Amministrazione Comunale;
- forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti simbolici, ecc.), in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri) in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente.

### **Art. 5 - Casi di inammissibilità**

1. Non possono costituire spese di rappresentanza:

- le spese prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone;
- omaggi, doni natalizi o in concomitanza di altre ricorrenze, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'Ente;
- le spese per acqua, caffè, rinfreschi a beneficio del consiglio in occasione delle riunioni e più in generale le spese per le normali riunioni degli organi istituzionali per fini istituzionali;
- colazioni di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente;
- le spese erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente;
- le spese erogate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- pubblicazioni contenenti riferimenti diretti alla promozione dell'immagine dei vertici politici, oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- *spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza*
- spese che si risolvono in mere liberalità o in benefici di terzi.

2. Non sono imputabili nel prospetto delle spese di rappresentanza, le spese esibite con carenza di documentazione giustificativa e quelle che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non posseggono i presupposti sostanziali di cui all'articolo 2, nonché le spese effettuate dai soggetti non autorizzati.

### **Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile**

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate sino al raggiungimento dei limiti degli stanziamenti del bilancio, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza, viene annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione e viene assegnato annualmente con il Piano Esecutivo di Gestione al Responsabile del Settore Affari Generali, in appositi capitoli, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; i capitoli devono essere resi autonomi rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.

3. Le spese di rappresentanza sono impegnate esclusivamente dal Responsabile del Settore Affari Generali, nel rispetto degli obiettivi esplicitati nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione. Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato, sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.

4. Le spese di rappresentanza devono essere adeguatamente motivate per consentire un appropriato controllo; a tal fine l'obbligo di giustificazione e motivazione comporta l'obbligo di specifica documentazione da cui risulti, per ogni spesa:

- l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
- la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, nonché l'effettiva esecuzione della spesa;
- le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla;
- i criteri di quantificazione della spesa;
- l'individuazione anche numerica dei soggetti destinatari.

5. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, deve rispettare le relative procedure previste dalla normativa di settore.

#### **Art. 7 - Rendicontazione e pubblicità**

1. Le spese di rappresentanza sono rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Entro 10 giorni dall'approvazione del Rendiconto, il prospetto è pubblicato sul sito internet e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a cura del responsabile del Settore Finanziario.

#### **Art. 8 – Disposizioni finali - Entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, nell'albo pretorio informatico, della deliberazione di approvazione.
3. Il presente regolamento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito informatico istituzionale, sino a quando non sarà revocato o modificato.